



Studio Cirilli

consulenza aziendale, fiscale e del lavoro

AREA AZIENDALE - FISCALE

Dott. Gianluigi Cirilli - Dottore Commercialista
Dott.ssa Paola Morelli - Dottore Commercialista
Dott.ssa Giada Maistro - Dottore Commercialista

AREA CONSULENZA DEL LAVORO

Rag. Francesco Cirilli - Consulente del Lavoro

Padova, 15 novembre 2023

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Oggetto: La Proroga del termine di versamento del secondo acconto IRPEF e relative imposte sostitutive.

PREMESSA

L'art. 4 del DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. DL "collegato" al Ddl. di bilancio 2024), pubblicato sulla *G.U.* 18.10.2023 n. 244, ha prorogato dal 30 novembre 2023 al **16 gennaio 2024** il termine per il pagamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi in presenza di determinate condizioni.

Con la circ. 9.11.2023 n. 31, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sull'ambito applicativo della disposizione.

AMBITO TEMPORALE

La misura è applicabile per il solo periodo d'imposta 2023.

SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA

Il differimento è applicabile alle sole **persone fisiche titolari di partita IVA** che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro. Deve trattarsi, quindi, di contribuenti che, nel 2022, hanno svolto un'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

Possano beneficiare della proroga anche gli imprenditori titolari dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria (con esclusione dei collaboratori familiari e del coniuge del titolare dell'azienda, sempre che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).

SOGGETTI ESCLUSI

Dalla proroga sono esclusi i seguenti contribuenti:

- le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2022 dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 170.000,00 euro;
- le persone fisiche "non titolari" di partita IVA (ivi inclusi i soci di società e associazioni "trasparenti" ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA);
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).

Per i soggetti in esame, il termine di versamento resta quindi fermo al 30.11.2023, se hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno "solare".

AMBITO OGGETTIVO

In assenza di contrarie indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, oltre all'IRPEF, rientrano nella proroga anche le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di





determinazione del reddito con criteri forfetari, oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell'acconto.

Si tratta, in pratica, dei seguenti tributi (se dovuti da persone fisiche che possono beneficiare della proroga):

- l'imposta sostitutiva per il regime di vantaggio;
- l'imposta sostitutiva per il regime forfetario;
- la "cedolare secca" sulle locazioni di immobili abitativi;
- l'IVIE;
- l'IVAFE;
- l'imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni;
- l'addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza, c.d. "tassa etica".

MODALITÀ DI COMPUTO DEL LIMITE DI 170.000,00 EURO

In merito alla verifica del superamento, o meno, del limite di 170.000,00 euro, occorre fare riferimento:

- ai compensi, per i lavoratori autonomi;
- ai ricavi, per gli imprenditori.

Con riferimento al secondo punto, rilevano tutti i ricavi indicati nell'art. 85 del TUIR e, quindi:

- sia i ricavi c.d. "tipici", derivanti dalle cessioni di beni oggetto dell'attività dell'impresa, di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, nonché dalle prestazioni di servizi oggetto dell'attività dell'impresa;
- sia i ricavi c.d. "assimilati", quali i contributi in conto esercizio o quelli spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto oppure i ricavi derivanti, tra l'altro, dalle cessioni di azioni o quote di partecipazione e di obbligazioni.

ESCLUSIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E DEI PREMI INAIL

Per espressa previsione dell'art. 4 del DL 145/2023, **sono esclusi dalla proroga:**

- **i contributi previdenziali e assistenziali** (si tratta, ad esempio, dei contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 e dagli artigiani e commercianti);
- i premi assicurativi INAIL.

FACOLTÀ DI RATEIZZARE I VERSAMENTI

Anziché in un'unica soluzione entro il 16.1.2024, la seconda rata dei suddetti acconti potrà essere pagata in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese (quindi entro il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024).

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Cirilli